# REGOLAMENTO ENTE DI STATO DEI GIOCHI

Regolamento in materia di esercizio in forma temporanea mediante apparecchi da intrattenimento automatici a premio in danaro ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Delegato 28 ottobre 2014 n. 169.

### Art. 1

Il presente Regolamento, vista la Legge 25 luglio 2000 n. 67 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina l'installazione in forma temporanea in locali pubblici aventi licenza di bar, di apparecchi da intrattenimento automatici a premio in denaro, ad esclusione di giochi basati su rulli o ruote o riproducenti rulli o ruote (tipo slot machine o roulette) ovvero apparecchi tipo "videopoker" e tutti quegli apparecchi che ne riproducono anche in parte le sue regole fondamentali.

### Art. 2

Ai sensi del presente Regolamento si intende per:

- a) **Noleggiatore**: la persona fisica o giuridica accreditata presso Ente di Stato dei Giochi e abilitata al noleggio in territorio sammarinese di apparecchi da intrattenimento automatici a premio in denaro in forma temporanea;
- b) ESG: l'Ente di Stato dei Giochi di cui alla Legge 27 dicembre 2006 n. 143;
- c) Apparecchi: gli apparecchi da intrattenimento automatici a premio in denaro in forma temporanea;
- c) **Portale Apparecchi**: la web-application che Ente di Stato dei Giochi ha messo a disposizione del noleggiatore per monitorare i propri apparecchi.

# Art. 3

Possono richiedere l'autorizzazione di cui all'art. 5 del Decreto Delegato 28 ottobre 2014 n. 169 le persone fisiche o giuridiche che:

- a) sono abilitate al noleggio di apparecchi elettronici da gioco residenti in territorio;
- b) rispondono ai requisiti previsti all'art. 4.4 della Legge 67/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

La validità dell'autorizzazione è subordinata al versamento dei tributi e degli oneri di vigilanza previsti per legge.

L'autorizzazione ha validità annuale e può essere sospesa o revocata qualora vengano meno i presupposti per il rilascio della stessa.

Ai sensi dell'art. 4 della Legge 67/2000 e successive modifiche e integrazioni l'Ente di Stato dei Giochi ha a disposizione 30 giorni dalla data di presentazione per deliberare sulla richiesta.

L'installazione nei pubblici esercizi di nuove tipologie di apparecchi è consentita unicamente all'esito della delibera autorizzativa da parte dell'Ente di Stato dei Giochi.

Il rinnovo annuale dell'autorizzazione deve essere effettuato entro e non oltre il termine di scadenza dell'autorizzazione in corso.

Non è consentita la permanenza degli apparecchi presso il locale pubblico in cui sono installati qualora il rinnovo dell'autorizzazione annuale non pervenga entro i termini indicati al punto precedente.

Il noleggiatore ha l'obbligo di verificare che il locale pubblico abbia idonea licenza per l'installazione di apparecchi e di darne immediata comunicazione a ESG.



# Art. 4

Entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno il noleggiatore deve presentare all'Ente di Stato dei Giochi la seguente documentazione:

- 1. attestato di licenza comprovante l'abilitazione a svolgere attività di noleggio di apparecchi elettronici da gioco;
- 2. certificato di vigenza per le persone giuridiche in corso di validità;
- copia fotostatica dell'ultima attestazione del libro soci;
  identificazione dei preposti allo svolgimento del lavoro e mansioni: scheda dei contatti tecnici ed amministrativi (per ogni contatto elencato in tale scheda deve essere specificato il ruolo, la mansione, il contatto telefonico cellulare e l'indirizzo email).

Entro il medesimo termine il titolare dell'esercizio ovvero l'organo amministrativo e tutti i partecipanti al capitale sociale ed in ogni caso il titolare/i effettivo/i della società, così come identificato/i ai sensi dell'art. 1 Legge n. 92/2008 e s.m.i., devono produrre all'ESG:

- 1. certificato generale del casellario giudiziale in corso di validità (tre mesi);
- 2. certificato carichi pendenti;
- 3. copia fotostatica di un documento in corso di validità;
- 4. certificato di mai avvenuto fallimento.

## Art. 5

È fatto obbligo al noleggiatore di impostare correttamente il Codice Operatore Economico del locale pubblico nel quale è installato l'apparecchio.

È fatto obbligo al noleggiatore di modificare immediatamente il Codice Operatore Economico del locale pubblico nel quale è installato l'apparecchio ogni volta che lo stesso è trasferito presso un altro locale. Il cambio del Codice Operatore Economico determina, dunque, lo spostamento di un apparecchio in un nuovo locale.

Ad ogni modifica del Codice Operatore Economico, il Portale Apparecchi provvederà a comunicare ai sequenti indirizzi email l'avvenuto spostamento:

- info@entegiochi.sm Personale di segreteria di ESG
- commissario@entegiochi.sm Commissario di ESG
- atsp.poliziacivile@pa.sm Apposita sezione dedicata di Polizia Civile

# Art. 6

Gli apparecchi devono trasferire le informazioni relative agli eventi, alle partite ed ai cicli, o al verificarsi di un evento o al termine di una partita o al trascorrere di 3 minuti dalla precedente comunicazione.

Tutte le partite, gli eventi e/o i cicli che non hanno ricevuto conferma di scrittura sul Database dell' Ente di Stato dei Giochi devono obbligatoriamente essere ritrasmessi nelle comunicazioni successive fino a quando non riceveranno la conferma di avvenuta scrittura.

In caso di trasmissioni di dati incomplete, i dati devono essere comunicati dal locale pubblico e con il C.O.E. in cui l'apparecchio è installato al momento della mancata trasmissione.

In caso di trasmissioni incomplete di dati relativamente agli apparecchi automatici denominati Golden Ball 2, è fatto divieto assoluto di trasmettere i dati mancanti da più apparecchi contemporaneamente.

In caso di trasmissioni incomplete di dati per tutte la altre tipologie di apparecchi automatici, è fatto divieto assoluto la ritrasmissione di dati già memorizzati sul portale apparecchi.

Non è consentita la rimozione dell'apparecchio dal locale pubblico in cui è installato fino a quando non sono OCHI DELT stati trasmessi tutti i dati.



### Art. 7

È facoltà di ESG procedere al blocco ed allo sblocco degli apparecchi in qualsiasi momento.

Il Commissario di Ente di Stato dei Giochi è autorizzato a bloccare e sbloccare gli apparecchi in qualsiasi momento, ai fini di verifica e ispezione.

Non è consentita la rimozione di un apparecchio bloccato dal locale pubblico nel quale è installato.

## Art. 8

Solo il personale indicato all'articolo 4 del presente Regolamento è autorizzato a comunicare con Ente di Stato dei Giochi e i suoi collaboratori.

Qualsiasi tipo di comunicazione deve essere effettuato esclusivamente tramite email o fax o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

### Art. 9

L'esercizio di attività non autorizzate o non conformi a quanto previsto dagli articoli precedenti comporta l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla Legge 25 luglio 2000 n. 67 e successive modifiche ed integrazioni.

Qualora il gestore dell'esercizio commerciale o il noleggiatore impedissero il regolare svolgimento dei controlli predisposti da ESG sarà soggetto alle sanzioni previste dalla Legge 25 luglio 2000 n. 67 e successive modifiche ed integrazioni.

## Art. 10

Il presente Regolamento entra in vigore il 31 maggio 2020.



